

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 4 - APPROVAZIONE
Data 09.04.2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 21.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 11	Assenti n 2	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre, Sciri -
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica -
Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M. Rumori

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

Il Sindaco Presidente Francesca Valentini pone in discussione l'argomento all'O.d.G.;

Premesso:

- che l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla L. n. 3 del 18.10.2001 che attribuisce alla potestà regolamentare dei Comuni la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- che la "Legge quadro sul sistema integrato di servizi e prestazioni sociali" n. 328 dell'8 novembre 2000, sottolinea nella sua stessa denominazione la base degli interventi sociali in tema di integrazione;
- che la stessa, all'art. 22, indica che *"il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte"*;
- che la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 ha considerato condizione indispensabile l'adozione di un "Regolamento generale in materia di Servizi Sociali" unico di Zona, per garantire l'unitarietà degli interventi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del servizio sociale e degli uffici della cittadinanza organizzati nei comuni della Zona 4;
- che la stessa Conferenza nella seduta del 10.02.2014 ha deliberato l'approvazione del "Regolamento generale in materia di Servizi sociali" e dato mandato di sottoporre il Regolamento stesso all'approvazione dei Consigli comunali di tutti i Comuni della Zona Sociale n. 4;

Richiamata la Legge Regionale n. 26 del 28.12.2009 "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";

Ravvisata la necessità di:

- rafforzare e sostenere il sistema integrato di interventi e servizi sociali, ispirati ai valori del rispetto della dignità della persona e della famiglia, del diritto alla qualità della vita, all'uguaglianza e alla non discriminazione, della cittadinanza attiva, della valorizzazione delle risorse, della persona e del territorio nell'ottica della sussidiarietà;
- prevenire, rimuovere o ridurre le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono procurare situazioni di bisogno sociale e fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino equità e possibilità di scelta, agendo a sostegno delle reti familiari e della famiglia, promuovendo la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, favorendo e sostenendo l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di esclusione sociale;

Dato atto che gli interventi individuati nella proposta di regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale dei Comuni della Zona Sociale n. 4 secondo i principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione;

Vista la proposta di "Regolamento generale in materia di servizi sociali" che consta di n. 55 articoli e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Approvare il "Regolamento generale in materia di Servizi sociali", in ottemperanza alla normativa vigente, che consta di n. 55 articoli e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI SAN VENANZO

(Provincia di Terni)

Zona Sociale n. 4

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2014

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 5
Art. 2	Definizioni	pag. 6
Art. 3	Principi generali	pag. 7
Art. 4	Destinatari degli interventi sociali	pag. 7
Art. 5	Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento	pag. 8
Art. 6	I diritti degli interessati	pag. 8
Art. 7	I rapporti con il cittadino	pag. 9

CAPO II
PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 8	Promozione dei servizi sociali in rete	pag. 10
Art. 9	Convenzioni e Accreditamenti	pag. 10
Art. 10	Coprogettazione degli interventi sociali	pag. 12
Art. 11	Volontariato	pag. 12

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA
LEGGE 23.12.1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI

Art. 12	Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità (a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità)	pag. 13
---------	--	---------

CAPO IV
MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI
AMMISSIONE AI SERVIZI

Art. 13	L'accesso ai servizi	pag. 14
Art. 14	Disposizioni procedurali	pag. 14
Art. 15	Istruttoria	pag. 15
Art. 16	Valutazione dello stato di bisogno	pag. 16
Art. 17	Determinazione della situazione economica del richiedente	pag. 17
Art. 18	Definizione del Piano di Assistenza Integrato (PAI)	pag. 17
Art. 19	Ammissione alle prestazioni	pag. 17
Art. 20	Compartecipazione alla spesa	pag. 18
Art. 21	Controllo sulle autocertificazioni	pag. 18

CAPO V
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 22	Criteri per la determinazione della situazione economica	pag. 19
---------	--	---------

Art. 23	Definizione di reddito	pag. 19
Art. 24	Definizione di patrimonio	pag. 19
Art. 25	Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)	pag. 19
Art. 26	Minimo vitale	pag. 20
Art. 27	Casi particolari	pag. 21
Art. 28	Esclusioni	pag. 21

CAPO VI
TIPOLOGIE DI SERVIZI: INDIRIZZI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE
PRESTAZIONI

Art. 29	Interventi di sostegno economico	pag. 23
Art. 30	Assistenza domiciliare (minori, adulti, anziani)	pag. 24
Art. 31	Servizi residenziali anziani	pag. 24
Art. 32	Finalità	pag. 25
Art. 33	Inserimento anziani in strutture protette - Definizione	pag. 25
Art. 34	Retta a carico dell'anziano	pag. 25
Art. 35	Recupero del credito	pag. 26
Art. 36	Tipologie di servizi	pag. 26
Art. 37	Servizi semi residenziali (minori, adulti, anziani)	pag. 27
Art. 38	Interventi in emergenza	pag. 28
Art. 39	Assistenza connessa a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	pag. 28
Art. 40	Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo	pag. 29
Art. 41	Interventi socio-assistenziali a favore di minori	pag. 30
Art. 42	Interventi psico-sociali a richiesta dell' Autorità Giudiziaria	pag. 31

CAPO VII
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Art. 43	Definizione	pag. 32
Art. 44	Finalità ed obiettivi	pag. 32
Art. 45	Destinatari	pag. 33
Art. 46	Tipologia delle prestazioni erogate	pag. 33
Art. 47	Durata e organizzazione delle prestazioni erogate	pag. 35
Art. 48	Modalità di accesso	pag. 36
Art. 49	Sospensioni, rinunce e modifiche	pag. 36
Art. 50	Partecipazione degli utenti ai costi del servizio	pag. 37
Art. 51	Diritti dell'utente	pag. 37

CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 52	Assistenza ai casi particolari	pag. 38
Art. 53	Utilizzo dei dati personali	pag. 38

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54	Norme finali	pag. 39
Art. 55	Entrata in vigore	pag. 39

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni della Zona Sociale n. 4 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi); disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dai Comuni, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

2. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

3. I Comuni della Zona Sociale n. 4 o Unione dei Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.

4. I Comuni della Zona Sociale n. 4 o Unione dei Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, perseguono la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capaci di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

5. Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

6. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale dei Comuni della Zona Sociale n. 4 o Unione dei Comuni secondo i principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intese come totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'amministrazione pubblica.

Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie o il singolo utente alla ricerca di miglioramenti socio-economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) **per Servizi**, il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che il Comune e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 comma 2;

b) **per richiedente**, la persona che richiede l'assistenza dei servizi; può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza.

c) **per diretto interessato**, la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio – assistenziale;

d) **per accesso ai servizi**, il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici della cittadinanza/ Servizi Sociali dei comuni per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;

- e) **per presa in carico**, l'instaurazione della relazione professionale con i servizi;
- f) **per ammissione**, l'approvazione di un PAI, elaborato a seguito della valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;
- g) **per PAI**, il Programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso.
- h) **per accreditamento**, il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, acquisiscono la attestazione di conformità ai requisiti prescritti per erogare prestazioni sociali a favore dei cittadini residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 4.

Art. 3

Principi generali

1. Il sistema integrato dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art. 4

Destinatari degli interventi sociali

1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nei Comuni della Zona Sociale n.4 ed in particolare:
 - a) ai cittadini italiani;
 - b) ai cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
 - c) agli stranieri, individuati ai sensi dell' art.1 del T.U. 25-7-1998, n.286.
2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.
3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nei Comuni della Zona, ogni singolo Ente, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

Art. 5

Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento

1. È garantito a tutti l'accesso ai servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali. Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

Art. 6

I diritti degli interessati

1. I Servizi garantiscono all'interessato:
 - a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;

c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;

e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;

f) il diritto di ricevere formale comunicazione (avvio del procedimento) e sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;

g) il controllo, da parte dei Comuni, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

Art. 7

I rapporti con il cittadino

1. Gli Uffici della Cittadinanza garantiscono la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi sociali e rappresentano la sede per accedere ai servizi e in particolare orientano circa:

a) le modalità dei criteri di accesso alle prestazioni;

b) le modalità di erogazione, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

2. La procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni di titolarità dell'ASL di riferimento.

3. Le Amministrazioni Comunali della Zona Sociale n.4 perseguono l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema comunale dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.

4. È compito degli operatori supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili.

CAPO II

PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA'

Art. 8

Promozione dei servizi sociali in rete

A titolo meramente esemplificativo, i Comuni, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete i Comuni:

a) promuovono le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva;

b) favoriscono e sostengono le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;

c) perseguono l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;

d) promuovono, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;

e) promuovono i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale e di interculturalità;

f) interventi contro la violenza sulle donne e i maltrattamenti nei confronti dei minori;

g) favoriscono e sostengono l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso, a titolo agevolato o gratuito, di beni immobili di loro proprietà,

Art. 9

Convenzioni e accreditamento

1. I Comuni, ai fini della promozione dei servizi, possono sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti, per lo svolgimento di attività che richiedano particolari qualità del soggetto o il radicamento su uno specifico territorio.

2. I Comuni possono ricorrere all'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni sociali, in attuazione delle vigenti previsioni delle leggi statali e regionali. L'accreditamento costituisce un accertamento della conformità dei servizi e delle strutture alle norme sulla qualità e funge da sistema di qualificazione e di verifica. I soggetti autorizzati e quelli che intendono erogare, in regime di accreditamento, i servizi socio assistenziali, per i quali non sia stata prevista l'autorizzazione, possono essere accreditati dalla Regione. L'accreditamento è condizionato nel tempo alla permanenza dei requisiti necessari e al rispetto dell'accordo contrattuale. Il procedimento di accreditamento deve essere caratterizzato da pubblicità, oltre che da trasparenza e non discriminazione, nel senso che le decisioni finali devono essere motivate. Pertanto, nell'assunzione del provvedimento occorre garantire una partecipazione dei soggetti interessati, riconoscendo loro il diritto a tutte le informazioni necessarie, in modo da assicurare imparzialità nella procedura e nella decisione finale e salvaguardare una parità di trattamento rispetto ai criteri di valutazione predeterminati.

L'accreditamento comporta, per il soggetto accreditato:

- l'accettazione di tariffe predeterminate attraverso l'introduzione di un sistema tariffario unico regionale di remunerazione delle prestazioni;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla normativa regionale in materia;
- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, ma anche di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale.

L'accreditamento rappresenta pertanto un percorso a carattere dinamico che prevede valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente allo loro effettiva necessità, in relazione al mutare dei fabbisogni e della domanda di interventi sociali e socio-sanitari.

Art. 10

Coprogettazione degli interventi sociali

1. I Comuni della Zona Sociale o Unione dei Comuni riconoscono e promuovono l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.

2. I Comuni della Zona Sociale o Unione dei Comuni, di cui sopra, promuovono e sostengono la partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali in rete, nonché alla coprogettazione e alla produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali ed al controllo della qualità dei medesimi.¹

Art. 11

Volontariato

I Comuni favoriscono e promuovono forme attive di solidarietà sociale e volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.(L.266/1991 art.2).

¹ Legge Regionale 28 Dicembre 2009, n.26

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998, N.
448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 12

Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità (a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità)

Per quanto riguarda l'istituzione e le modalità di assegnazione degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità (madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità) ovvero per altre misure di politica sociale, analoghe si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

CAPO IV
MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art. 13

L'accesso ai Servizi

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, di cui al presente regolamento, può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 14

Disposizioni procedurali

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del PAI.
2. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio- assistenziali e socio- sanitari che i Comuni assicurano o promuovono.

3. All'atto della presa in carico viene individuato l'assistente sociale responsabile del caso.
4. La gestione degli accessi, anche quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

Art. 15

Istruttoria

1. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso, o da autocertificazioni.

2. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

3. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.

4. Nella formulazione del PAI, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno (art.433 C.C.)

5. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, assumono una responsabilità diretta nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, i Comuni si attiveranno comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per

superare lo stato di indigenza. I Comuni si riservano nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 16

Valutazione dello stato di bisogno

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, la quale opera le scelte conseguenti e all'interno del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, nel quadro complessivo delle risorse disponibili.

4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida che riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

Art. 17

Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'ISEE.

2. L'ISEE viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, i Comuni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attengono alle configurazioni del nucleo di riferimento sulla base delle quali calcolare l'ISEE.

Art. 18

Definizione del Piano di Assistenza Integrato (PAI)

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, l'assistente sociale referente definisce il PAI.

2. Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.
3. Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare ad una modifica o ad un aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 19

Ammissione alle prestazioni

1. Gli interventi previsti nel PAI sono assicurati agli aventi diritto dai servizi accreditati o convenzionati con i Comuni della Zona Sociale o Unione dei Comuni.
2. L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.
3. Qualora la capacità economica del diretto interessato, così come valutata ai sensi del precedente art. 17, limiti l'ammissione alle prestazioni, è compito dei Servizi garantire il supporto informativo e l'orientamento nell'ambito delle possibilità che il sistema integrato dei servizi offre per la realizzazione degli interventi previsti nel PAI.

Art. 20

Compartecipazione alla spesa

1. Chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto -secondo le normative vigenti – a sostenerne il costo secondo le modalità stabilite dal PAI.
2. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.
3. I Comuni della Zona Sociale o Unione dei Comuni, in coerenza con le normative nazionali e regionali, consentono alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate, accordando l'accesso ai servizi socio-assistenziali.
4. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 permangono in ogni caso a cura dell'Ente locale tutte le azioni a tutela del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati, fatta salva la possibilità per i Comuni della Zona Sociale di provvedere alla sospensione del servizio erogato.

Art. 21

Controllo sulle autocertificazioni

1. Qualora dai controlli effettuati dai Comuni della Zona Sociale o Unione dei Comuni a campione o su segnalazione dei servizi emergano la non veridicità delle autocertificazioni o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, sottopone a riesame il provvedimento, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

CAPO V

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 22

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti appartenenti al nucleo familiare anagraficamente inteso. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Art. 23

Definizione del reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2001, n.242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999, n. 221, ferme restando modifiche sopravvenute di tali disposizioni.

Art. 24

Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all' art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2001, n.242, che ha sostituito l'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999, n. 221.

Art. 25

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Per l'applicazione di tariffe o agevolazioni legate al reddito la normativa prevede la valutazione della situazione economica equivalente del richiedente, con riferimento al nucleo familiare, ad esclusione di soggetti non autosufficienti che si fa riferimento alla normativa regionale.²

A tal fine, viene calcolato l'ISE del nucleo familiare che è determinato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio. L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra ISE e scala di equivalenza e rappresenta un reddito " medio", che è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in affitto.

Per patrimonio s'intende sia quello mobiliare che quello immobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti del nucleo familiare, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap.

Coloro che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate sono tenuti a comunicare significative variazioni relative alla determinazione dell'ISEE (es. variazioni anagrafiche, quali nascite, morti,...) producendo una nuova dichiarazione sostitutiva unica aggiornata.

Art. 26

Minimo vitale

Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. La Zona Sociale n.4 o Unione dei Comuni assume il valore economico del "minimo vitale" pari a **480,53 euro** mensili(equivalente alla pensione minima INPS).

Le agevolazioni sono definite in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa, a partire dal Minimo Vitale determinato per l'anno di riferimento nel valore ISEE di € 5.766,36 con i seguenti scaglioni:

- 1) Con ISEE inferiore e/o uguale al M.V. integrazione 0% della tariffa
- 2) M.V. + 20% = ISEE fino a € 6.919,63 20% della tariffa
- 3) M.V. + 40% = ISEE fino a € 8.072,90 30% della tariffa
- 4) M.V. + 60% = ISEE fino a € 9.226,18 40% della tariffa
- 5) M.V. + 80% = ISEE fino a € 10.379,45 50% della tariffa
- 6) Con ISEE superiore a € 10.379,45 100% della tariffa.

In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengono superati determinati limiti di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti e da chiunque erogati, anche se non soggetti ad IRPEF.

Art. 27

Casi particolari

Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare perché separati legalmente o divorziati o non coniugati, la situazione economica di riferimento sarà costituita dalla valutazione unitaria dei valori ISEE dei nuclei familiari di entrambi i genitori; in assenza di entrambe le dichiarazioni ISEE, la domanda non potrà essere accolta, tranne nel caso in cui uno dei genitori non sia residente in Italia, o ne sia stata denunciata all'autorità competente la irreperibilità.

Sarà il genitore che presenta la domanda a farsi carico di reperire la dichiarazione ISEE dell'altro genitore. Qualora l'atto di separazione o divorzio preveda espressamente le spese per l'educazione dei figli a carico di uno solo dei genitori, l'esame della domanda di agevolazione sarà effettuato considerando solamente l'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene quel genitore. Eventuali agevolazioni tariffarie in situazioni di grave disagio socio-economico per cui sono in essere provvedimenti del Tribunale dei minori e procedure di affido ai servizi sociali saranno concesse previo parere della Giunta Municipale. Per i benefici e prestazioni agevolate emanate dalla Regione ci si atterrà alle direttive della stessa.

Art. 28

Esclusioni

Al richiedente non vengono concesse agevolazioni tariffarie nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di agevolazione e/o mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- b) presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione;
- c) se non residente nel Comune nel quale viene presentata la richiesta.

CAPO VI

TIPOLOGIE DI SERVIZI:

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI (TIPOLOGIE)

Art.29

Interventi di sostegno economico

I Servizi sociali attuano interventi di assistenza economica nei confronti di singole persone o nuclei familiari che versano, anche temporaneamente, in disagiate condizioni economiche e non possono soddisfare i bisogni primari.

Il sostegno a carattere economico può essere continuativo o straordinario e si può erogare sotto forma di: contributo diretto, buoni alimentari, pagamento utenze domestiche, eventuali esenzioni e/o riduzioni sulle rette dei servizi educativi.

Deve essere considerato continuativo il sostegno erogato periodicamente anche per un lasso di tempo determinato a titolo di intervento necessario per la sussistenza dell'assistito.

L'assistenza economica continuativa è rinnovabile se persiste uno stato di bisogno.

Per intervento economico straordinario (una tantum), si intende il sostegno erogato a favore di singoli o nuclei in condizioni di comprovato bisogno temporaneo e indifferibile. Per una corretta valutazione delle richieste di assistenza economica e per la determinazione degli importi da erogare occorre che nell'istruzione della pratica siano acquisiti elementi sufficienti a dare un esatto quadro complessivo delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, in riferimento anche agli obbligati per legge(art.433 c.c.), anche non conviventi.

Art. 30

Assistenza Domiciliare (minori, adulti, anziani)

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni socio-sanitarie riguardanti la cura degli aventi diritto (minore, minore disabile, adulto, adulto disabile, anziani e adulto in difficoltà).³

Le azioni a sostegno della domiciliarità sono rivolte a cittadini con difficoltà psico- fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane e sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita;
- b) contrastare l'istituzionalizzazione delle persone, favorendone la permanenza presso il domicilio;
- c) garantire l'informazione sulle opportunità di scambio fra famiglie, territorio e servizi di I° e II° Livello.

Si rinvia al Capo VII del presente Regolamento.

Art. 31

Servizi Residenziali Anziani

1. I servizi residenziali⁴ sono rivolti a persone non assistibili nel proprio ambito familiare, in considerazione del loro stato di non autosufficienza, in difficoltà nel mantenere la propria autonomia psicofisica e relazionale, e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni psicofisiche deteriorate e al mantenimento della dignità della persona;
- b) perseguire processi di emancipazione da situazioni di privazione materiale e/o esclusione sociale.

Art. 32

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 33

Inserimento anziani in strutture protette- Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che i Comuni pongono a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete di servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare già regolamentata con il capo VII. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce, fatto salvo quanto stabilito dall'art 433 del c.c. .

3

Legge Regionale 4 Giugno 2008, n.9
Regolamento 20 maggio 2009 n.4
Regolamento 8 marzo 2012 n.3

4

Legge Regionale 4 Giugno 2008, n.9
Regolamento 20 maggio 2009 n.4
Regolamento 8 marzo 2012 n.3

Art. 34

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento (pensioni anche se non soggette ad IRPEF);
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi da attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 5.000.00 ; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi ai Comuni, a copertura di eventuali crediti vantati dai Comuni stessi;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 35

Recupero del credito

I Comuni possono intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, o dei suoi eredi, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore sopra, in tutto o in parte. Le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, sono maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato. I Comuni, in caso di inadempimento all'obbligo di contribuzione, adottano le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati, ai fini del presente regolamento.

Art. 36

Tipologie di servizi

Le tipologie di prestazioni richieste attraverso le dichiarazioni I.S.E.E, facendo riferimento alla classificazione riportata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), adottate sin dalla introduzione dell' I.S.E.E e non più modificate nel corso del tempo, comprendono le seguenti tipologie:

1. assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
2. assegno di maternità;
3. asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
4. mense scolastiche;
5. prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc)
6. agevolazioni per tasse universitarie;
7. prestazioni del diritto allo studio universitario;
8. servizi socio sanitari domiciliari;
9. servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc;
10. agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce,gas);
11. altre prestazioni assistenziali;

Art. 37

Servizi semi residenziali (minori,adulti, anziani)

I servizi semi residenziali sono rivolti all'inserimento, in strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative a carattere diurno di minori, adulti e anziani con diverso grado di autosufficienza e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) offrire un sostegno al destinatario e/o alla sua rete familiare, anche attivando strategie per la sua integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione psicofisica e sociale;

c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.⁵

Art.38

Interventi in emergenza

1. Gli interventi in emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare emergenze sociali;
- b) rispondere a richieste di intervento conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) accogliere persone in stato di abbandono.

Art. 39

Assistenza connessa a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria

1) il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto. Il servizio assistenziale è rivolto anche a ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

2) l'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, è compito del servizio sociale di I° e II° livello che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nella Zona Sociale.

3) i Comuni sono tenuti anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte della Autorità Giudiziaria minorile. Tali interventi possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
 - contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
 - assunzione dell'esercizio delle tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
 - vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l' Autorità Giudiziaria competente;
 - vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati di cui all'art. 19 della Legge 4 Maggio 1983, n.184;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti l'affidamento del minore al servizio sociale (art.25 delle Legge del 25 Luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità Giudiziaria;
- collaborazione con l' Autorità Giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno degli stessi al momento delle dimissioni dall'Istituto carcerario.

5

N.B – Poiché la struttura e l'organizzazione dei predetti servizi appare abbastanza complessa ,appositi regolamenti di organizzazione e di gestione dei predetti servizi sono predisposti secondo specifiche esigenze e disponibilità finanziarie.

Gli utenti dei servizi residenziali hanno diritto a:

- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto alle prestazioni di cui possibile usufruire, sulle possibilità di scelte esistenti, sui requisiti e sulle relative procedure;
- ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento di servizi garantiscano, in concreto, il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche;
- scegliere liberamente le strutture e la residenza ritenute idonee al proprio stato psico-fisico se non vi è la presenza di un amministratore di sostegno, di un curatore o di un tutore;
- esprimere il consenso sulle proposte di assegnazione, da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- partecipare, nelle forme stabilite dai regolamenti di gestione, alla definizione della modalità di gestione del servizio;
- essere garantiti, in ogni caso, al proprio diritto alla riservatezza.

Art. 40

Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

- 1) Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.
- 2) Gli interventi attuabili sono di varia natura e consistono in:
 - reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, o di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
 - attuazione delle misure e attività volte alla richiesta dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della Legge 4 Maggio 1983, n.184;
 - promozione dell'affidamento familiare di cui all'art.4 della Legge 4 Maggio 1983, n.184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
 - individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche, alle altre problematiche specifiche dei soggetti da affidare e alla presunta durata dell'intervento;
 - preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
 - determinazioni di un eventuale contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, da corrispondersi agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito o semigratuito.

Art. 41

Interventi socio-assistenziali a favore di minori

I Comuni della Zona Sociale n. 4 effettuano ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantiscono sul territorio il funzionamento degli asili nido, dei servizi socio – educativi all'infanzia, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo. Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della dipendenza di vario genere diffuse tra la popolazione giovanile. L'attività di prevenzione e di recupero della dipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 42

Interventi psico-sociali a richiesta dell' Autorità Giudiziaria

Gli interventi psico-sociali richiesti dall' Autorità Giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
- l'autorizzazione per la interruzione volontaria delle gravidanze dei minorenni;
- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà genitoriale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievole ai figli;
- le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

CAPO VII

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Art. 43

Definizione

Il SAD confluisce nell'ambito delle cure domiciliari, è un elemento della rete dei servizi integrati delle aree sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari ed è una delle risorse del servizio sociale.

Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assistenziali, nel contesto socio-familiare di appartenenza dell'assistito, individuati e definiti nel Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a cura dell'assistente sociale.

Il SAD **non prevede** l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- interventi sanitari;
- interventi medico-infermieristici (ad eccezione della prevenzione delle piaghe da decubito e del controllo dell'assunzione di farmaci);
- riabilitazioni specialistiche.

Art. 44

Finalità e obiettivi

Il SAD ha la finalità di consentire alle persone in difficoltà la permanenza a domicilio, ossia nella propria nicchia ecologica intesa come il contesto sociale e familiare “ dotato di senso” dove la persona viene valorizzata nella sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali.

Il SAD concorre inoltre al soddisfacimento di bisogni legati alla sicurezza sociale, pertinenti alle competenze del Comune, espressi sia dal singolo cittadino che dalla comunità, attraverso la presa in carico e il monitoraggio di situazioni segnalate al servizio sociale.

Intende altresì valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nella cura di persone non autosufficienti offrendo un supporto integrato che tiene conto della persona assistita e delle necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante.

Nello specifico, pertanto, gli obiettivi del Servizio sono relativi a :

- evitare ricoveri impropri in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale;
- coniugare l'ambiente di vita degli assistiti con le risorse del territorio, mantenendo o ricostruendo la rete di relazioni sociali e familiari;
- migliorare la qualità di vita dell'assistito nel suo complesso e di chi lo cura;
- tutelare e promuovere le risorse familiari dell'assistito attraverso interventi di sostegno e supporto nella sua gestione socio-assistenziale;

Art. 45

Destinatari

Il destinatario del servizio è la persona residente nei Comuni della Zona n.4 o Unione dei Comuni in situazione di bisogno e difficoltà sociale, assistenziale ed economica, così come definita e valutata dall'assistente sociale.

Il servizio può essere erogato anche a persone in situazione di bisogno e difficoltà, che dimorano temporaneamente nel territorio comunale.

L'individuazione degli utenti del SAD spetta al servizio sociale che attraverso l'assistente sociale effettua una valutazione del bisogno e della situazione complessiva.

Art. 46

Tipologia delle prestazioni erogate

Gli interventi e le prestazioni socio-assistenziali erogabili dal SAD integrano le attività della persona assistita e/o dei suoi familiari, non sostituendosi né all'una né agli altri.

Sono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività assolate dal personale del SAD presso il contesto domiciliare della persona assistita, suddivise per aree di intervento:

AIUTO, CURA E SOSTEGNO ALLA PERSONA:

- alzata mattutina e messa a letto;

- cura dell'igiene personale (bagno, toilette, cura dell'aspetto..);
- aiuto nella vestizione;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto /sostegno per la corretta deambulazione e per il movimento di arti invalidi;
- aiuto nell'utilizzo di ausili sanitari;
- mobilitazione della persona allettata ed utilizzo di ausili e protesi;
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo;

AIUTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE PER IL GOVERNO DELLA CASA:

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio di utilizzo dell'utente con particolare cura dell'aerazione e illuminazione degli ambienti;
- cambio, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario;
- preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- attivazione di risorse per eventuali interventi di ordinaria manutenzione dell'abitazione;

INTERVENTI FINALIZZATI AD UNA RE/INTEGRAZIONE DELL'ASSISTITO NEL PROPRIO CONTESTO SOCIALE O DEL MANTENIMENTO DI TALE CONDIZIONE:

- accompagnamento dell'assistito nel disbrigo di attività quali: ritiro pensione, spese e disbrigo incombenze varie;
- accompagnamento per visite mediche presso strutture specialistiche o residenziali, su indicazione dell'assistente sociale;
- potenziamento e mantenimento delle risorse relazionali e di socializzazione sia individuali che comunitarie;
- supporto per l'inserimento in attività di socializzazione o aggregazione proposte nel territorio;
- ricerca della collaborazione di forme solidaristiche (vicini, volontari..);
- monitoraggio delle condizioni generali dell'interessato e/o interventi di tipo preventivo;

COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI ED ALLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO:

- attuazione del piano di lavoro di ogni assistito e verifica costante dell'attività;
- segnalazione al servizio sociale delle necessità di modifica o integrazione dell'intervento nonché della sua integrazione con altri servizi formali od informali;
- partecipazione alla programmazione del servizio attraverso la conoscenza e la rilevazione dei bisogni degli assistiti e dei bisogni del servizio;
- partecipazione ad incontri formativi.

Art. 47

Durata e organizzazione delle prestazioni erogate

La durata delle prestazioni viene definita nel progetto assistenziale individualizzato (PAI), valutati i bisogni specifici della persona.

Per questo motivo gli interventi di SAD sono soggetti a revisioni periodiche, mediamente annuale, mirate a verificare la permanenza delle condizioni riscontrate in fase di attivazione del servizio.

Qualora il servizio sociale rilevi il superamento della condizione di disagio che ha richiesto l'attivazione del servizio, provvederà alla sospensione, anche al fine di evitare ogni forma di dipendenza contraria al processo di autonomia e di responsabilizzazione, che costituisce la filosofia di base di ogni singolo intervento.

La durata è comunque prorogabile previa verifica da parte dell'assistente sociale del mantenimento delle condizioni necessarie e della permanenza del bisogno reale.

Art. 48

Modalità di accesso

L'attivazione del SAD di norma avviene su richiesta diretta dell'interessato o di colui che agisce per suo conto oppure su proposta dell'assistente sociale.

In caso di situazioni complesse e gravemente compromesse dal punto di vista sociale e sanitario, l'amministrazione comunale si riserva di attivare il servizio anche in deroga ad alcune condizioni di accesso.

L'istruttoria della domanda è a carico dell'assistente sociale, alla quale spettano sia l'esame della documentazione prodotta che la valutazione della situazione socio – personale – familiare e quindi della condizione di bisogno socio – assistenziale.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'assistente sociale formula il previsto PAI e successivamente un idoneo programma di assistenza individualizzato per il SAD (PAI/SAD) il quale viene portato a conoscenza dell'interessato per la *condivisione e sottoscrizione*, **anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.**

Art. 49

Sospensioni, rinunce e modifiche

Il SAD è sospeso momentaneamente in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o residenziali, fatto salvo situazioni di comprovata necessità, previa valutazione da parte del servizio sociale competente.

In caso di ricovero in strutture residenziali viene sospeso definitivamente.

L'erogazione del servizio viene interrotta nel caso in cui vengono meno le condizioni che hanno inizialmente determinato l'ammissione al servizio e nel caso in cui non venga rispettato l'accordo stipulato nel PAI/SAD.

Il servizio può essere altresì interrotto o sospeso in caso di rinuncia espressa da parte dell'assistito o dei suoi familiari, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Il PAI/SAD può essere modificato se le condizioni sociali e /o socio – assistenziali dell'assistito siano cambiate; in tal caso il programma dell'intervento (durata, ore, numero accessi...) potrà subire modifiche, condivise con l'interessato e comunicate agli operatori del SAD per rapportarle al loro piano di lavoro.

Art. 50

Partecipazione degli utenti ai costi del servizio

Gli utenti del SAD sono tenuti a contribuire al costo del servizio stesso.

L'ISEE determina la misura della compartecipazione economica che risulta a carico dell'utente. Sono tenuti al pagamento della quota contributiva l'assistito, il coniuge o il convivente *more uxorio* e gli altri membri della famiglia (art.433 c.c.).

In caso di mancata comunicazione di sospensione del servizio da parte dell'utente, lo stesso è tenuto al pagamento del costo della prestazione.

Art. 51

Diritti dell'utente

L'assistito od un suo familiare può riferire all'assistente sociale scorrettezze od il mancato rispetto delle norme previste nel regolamento o dei diritti di ciascuna persona assistita, da parte del personale operativo.

L'assistente sociale, previo accertamento in merito alla fondatezza, attiva le procedure od i provvedimenti ritenuti necessari.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 52

Assistenza ai casi particolari

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nei Comuni, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici, di cui all'articolo 22, e seguenti del presente regolamento. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 53

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono ai Comuni. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Norme finali

1 Nell'erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà tener conto delle disponibilità di bilancio.

La Zona Sociale ha la facoltà di rivedere annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi, per adeguarli al costo della vita.

Per le prestazioni agevolate che hanno una durata pluriennale, i richiedenti devono ripresentare la propria certificazione ISEE ogni anno o qualora vi siano sostanziali variazioni nel nucleo familiare.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Conferenza Di Zona provvederà a verificare la corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo ai Consigli Comunali dei comuni della Zona Sociale, le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **23.04.2014***

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **23.04.2014** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI